Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 325

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 24 dicembre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che con il 1° gennaio si verifichi interruzione nell'invio della « Gazzetta Ufficiale », i Signori Abbonati sono vivamente pregati di voler rinnovare subito l'abbonamento, il cui canone resta invariato per il 1972, servendosi esclusivamente del modulo di c/c postale all'uopo già trasmesso. Ciò per ovviare all'eventuale impossibilità dell'invio dei fascicoli arretrati.

Nell'ipotesi che il predetto modulo fosse andato smarrito, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. In tal caso è indispensabile riportare sul retro del certificato tutti gli estremi (nome, cognome, indirizzo, codice postale e riferimento meccanografico) indicati sulla fascetta con la quale viene oggi inviato il periodico.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 590ª seduta pubblica per venerdì 24 dicembre 1971, alle ore 8,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Proclamazione di senatore per la regione Lombardia.

(12126)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1971, n. **1106.**

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano, da lire 50 milioni a lire 75 milioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a carico dello Stato previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 3, in favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, è aumentato da milioni 50 a milioni 75, con decorrenza dall'esercizio 1971.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 25.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge, rispettivamente, negli anni 1971 e 1972, si provvederà mediante riduzione di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 11 dicembre 1971, n. **1107.**

Finanziamento dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1971 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia di Bologna.

Tale contributo sarà destinato, mediante l'Istituto per le scienze religiose promosso dall'Associazione, allo sviluppo della ricerca biblica, patristica, storica e teologica e all'aggiornamento della relativa biblioteca specializzata, aperta a tutti gli studiosi.

Il Ministero della pubblica istruzione sovraintenderà a tale utilizzazione mediante l'Università di Bologna e la sovraintendenza ai beni librari per l'Emilia-Romagna.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo 1 sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, rispettivamente, negli anni 1971 e 1972, si provvede mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i relativi esercizi finanziari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI-AGGRADI — MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 11 dicembre 1971, n. **1108**.

Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1974 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000 all'Università degli studi di Bologna per la attuazione delle iniziative di carattere scientifico, didattico e bibliografico previste dalle convenzioni tra la Università stessa ed il *John Hopkins University Bologna Center.*

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede a carico dei fondi iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi prorogato a tal fine, ove necessario, il termine di utilizzo delle disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. All'onere per gli anni finanziari 1971 e 1972 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971, n. **1109**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Don Prospero Verona », con sede in Reggiolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Reggio Emilia in data 9 dicembre 1969 con il quale si attesta che l'infermeria « Don Prospero Verona » di Reggiolo (Reggio Emilia) non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Emilia in data 17 febbraio 1971 con il quale viene classificata infermeria « ora per allora » il predetto ospedale;

Considerato che l'ente anzidetto, alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 24 giugno 1878;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Don Prospero Verona », con sede in Reggiolo (Reggio Emilia) di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Reggio Emilia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Reggiolo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 24 giugno 1878 e modificato con regio decreto 12 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 117. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1971, n. **1110.**

Riduzione del carico contributivo, per l'anno 1970, a favore della pesca mediterranea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, recante modifiche all'art. 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in base al quale il contributo straordinario dello Stato — destinato a ridurre l'onere contributivo degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo — è stato elevato da lire 5.000 milioni a lire 10.000 milioni;

Visto l'art. 22, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo sostituito dall'art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, che fissa, per l'anno 1970, in lire 2.000 milioni l'annualità del contributo straordinario dello Stato in favore dei pescherecci operanti nel Mediterraneo;

Considerato che l'aliquota contributiva a carico degli armatori e dei marittimi dei pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo deve essere determinata con la forma e le modalità previste dal secondo comma dell'art. 7 della legge n. 658, tenendo conto del concorso finanziario dello Stato;

Udito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale di previdenza marinara, emesso il 17 giugno 1970, secondo il quale il contributo finanziario dello Stato, stabilito per il 1970, a favore degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo comporta una riduzione dell'onere contributivo globale nella misura del 18 per cento delle retribuzioni imponibili previste dalla tabella GM2 allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, in relazione al genere della nave e alla qualifica rivestita a bordo dal marittimo;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'onere contributivo previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo è ridotto, per l'anno 1970, del 18 per cento delle retribuzioni stabilite dalla tabella GM2 allegata alla legge stessa, in relazione al genere della nave e alla qualifica rivestita a bordo dal marittimo.

Art. 2.

Gli armatori ed i marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo sono, per l'anno 1970, esonerati dal versamento del contributo integrativo del 6 per cento a favore della gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara e tenuti a versare il contributo globale dovuto al fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con una riduzione di 12 punti del coefficiente di commisurazione del contributo stesso, ferma restando la ripartizione del residuo carico contributivo tra gli armatori ed i marittimi secondo le norme generali relative alla contribuzione di competenza del predetto fondo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1971

SARAGAT

DONAT-CATTIN — ATTAGUILE
— FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 118. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1971.

Cambio di classificazione dei rimorchiatori « Circeo », « Passero » e « Rizzuto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale del 6 giugno 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 13 luglio 1955, con il quale il rimorchiatore « Circeo » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Visto il regio decreto n. 1294 del 7 aprile 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1932, n. 235, con il quale il rimorchiatore « Passero » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Visto il decreto presidenziale del 5 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 18 luglio 1958, con il quale il rimorchiatore « Rizzuto » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Le sottoindicate unità, assumono, dal 1° giugno 1971, la classificazione a fianco di ognuna indicata:

Rimorchiatore « Circeo »: mototraghetto « Circeo »;
Rimorchiatore « Passero »: mototraghetto « Passero »;
Rimorchiatore « Rizzuto »: mototraghetto « Rizzuto ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1971

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1971
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 12

(10941)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro della commissione per la ripartizione degli utili delle lotterie nazionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1961, con il quale fu costituita la commissione interministeriale per la ripartizione degli utili delle lotterie nazionali;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1970, con il quale è stata modificata la composizione della suddetta commissione;

Considerato che il Sottosegretario di Stato per le finanze sen. dott. Gioachino Attaguile, già facente parte della Commissione, è cessato dall'incarico e che, in sostituzione, il Ministero delle finanze ha designato l'on. Luigi Borghi;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato per le finanze on. Luigi Borghi è nominato, in sostituzione del sen. dott. Gioachino Attaguile, membro della commissione per la ripartizione degli utili delle lotterie nazionali di cui al decreto 18 novembre 1970.

Roma, addì 11 ottobre 1971

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1971
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 303

(10893)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1971.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Pisa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, approvato con decreto ministeriale del 28 maggio 1957;

Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 1963 con il quale il comm. dott. Tullio Zippel venne confermato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che la menzionata persona è scaduta di carica per compiuto periodo statutario;

Considerato che le delicate ed importanti funzioni connesse all'ufficio di vice presidente nell'interesse della Cassa possono essere con particolare efficacia espletate da persona che, pur non facendo parte della compagine sociale, sia tuttavia particolarmente nota ed apprezzata, per la propria probità e capacità imprenditoriale, negli ambienti economici delle zone in cui l'azienda opera; tale ordine di considerazioni e le esigenze di tutela del pubblico interesse inducono a derogare al criterio di cui all'art. 2 della legge 3 giugno 1938, n. 778;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Ferruccio Michelazzi è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(10879)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1971.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, approvato con decreto ministeriale del 13 dicembre 1967 e modificato con decreti ministeriali del 20 ottobre 1970 e del 24 giugno 1971;

Visto il decreto ministeriale del 23 settembre 1966 con il quale l'on. Angelo Bellato venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Gianfranco Pittatore è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(10881)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1971.

Nomina del presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e, in particolare, l'articolo 25, comma primo, lettera *a*), della legge medesima concernente la nomina del presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visto il proprio decreto, in data 9 marzo 1967, con il quale il comm. rag. Mario Bottelli è stato nominato presidente della predetta federazione;

Vista la deliberazione in data 28 gennaio 1971, con la quale il consiglio centrale della federazione succitata, ha proposto la conferma del comm. rag. Mario Bottelli a presidente della federazione medesima;

Ritenuto di procedere alla nomina del presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Decreta:

Il comm. rag. Mario Bottelli è confermato presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10877)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1971.

Rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 234 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'indice salariale relativo ai salari lordi minimi contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, accertato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1970 e risultato pari a 149,4;

Considerato che rispetto all'indice salariale accertato per l'anno 1967 è intervenuta una variazione in misura non inferiore al dieci per cento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata per il triennio 1° luglio 1971-30 giugno 1974 nella misura di L. 980.000 per i lavoratori di età superiore a sedici anni e di L. 570.000 per i lavoratori di età non superiore a sedici anni.

Art. 2.

A norma dell'art. 234 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta è fissata per i lavoratori di età superiore a sedici anni nella misura di L. 1850 e per i lavoratori di età non superiore a sedici anni nella misura di L. 1050.

Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, le predette misure sono elevate, a decorrere dal novantunesimo giorno, rispettivamente a L. 2370 ed a L. 1380.

Roma, addì 18 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
BISAGLIA

(10947)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1971.

Rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Viste le retribuzioni assunte a base della liquidazione delle indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti o da malattie professionali manifestatesi nell'anno 1970 e definiti nel medesimo esercizio;

Considerato che è intervenuta una variazione in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera assunta a base per la determinazione del massimale e del minimale di cui

all'ultimo comma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera è fissata per il triennio 1° luglio 1971-30 giugno 1974 nella misura di L. 4461; agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di L. 1.740.000 e di L. 940.000.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente in:

L. 2.510.000, per i comandanti e per i capi macchinisti;

L. 2.120.000, per i primi ufficiali di coperta e di macchina;

L. 1.930.000, per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite prevista dal penultimo comma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 1967 e precedenti: 1,3747
anno 1968: 1,3101
anno 1969: 1,1998
anno 1970 ed oltre: 1,0000

Roma, addì 18 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
BISAGLIA

(10948)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 29 novembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(10914)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 29 novembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(10912)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonche degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 29 novembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(10915)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,90 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 29 novembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(10913)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli

uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 1,90 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 29 novembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(10916)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1971.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale in Palermo ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo » e ne è stato approvato lo statuto, 28 febbraio 1957, n. 479, 23 dicembre 1958, n. 1271, 1° novembre 1960, n. 1615, 12 febbraio 1962, n. 123 e 1° settembre 1969, n. 690, con i quali lo statuto stesso è stato sostituito e modificato;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1966 concernente la nomina per un triennio del collegio dei revisori dei conti del predetto ente;

Considerato che il comune di Palermo non ha finora provveduto ad effettuare la designazione del proprio rappresentante in tale collegio;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di procedere al rinnovo del collegio stesso, scaduto il 22 giugno 1969, confermando il rappresentante del comune di Palermo nominato con il citato decreto 23 giugno 1966, con riserva di procedere alla sua sostituzione appena pervenuta la suindicata designazione;

D'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo » è composto come segue:

Membri effettivi:

Pupillo dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Giordano dott. Bruno, in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Aliffi dott. Beniamino, in rappresentanza della sezione di controllo della Corte dei conti presso la Regione siciliana;

Lapi dott. Giovanni, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo;

Celone dott. Armando, in rappresentanza del comune di Palermo.

Membri supplenti:

Cartini dott. Antonio, designato dal Banco di Sicilia;

Di Leo dott. Angelo, designato dalla Cassa di risparmio V. E.

Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1971

Il Ministro: GAVA

(10892)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1971.

Sostituzione di membri di comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1958, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1968, 14 febbraio 1968, 5 marzo 1968, 30 maggio 1968, 12 febbraio 1970 con i quali sono stati ricostituiti i sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti i decreti ministeriali 31 agosto 1968, 27 ottobre 1969 e 23 giugno 1970 con i quali si è provveduto alla sostituzione di membri nei comitati provinciali dello

Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie rispettivamente di Caltanissetta, Perugia, Trapani e Treviso;

Considerato che taluni componenti dei comitati sottoelencati sono cessati dalla carica;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali per la sostituzione dei componenti cessati dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alle sostituzioni in conformità delle nuove designazioni;

Decreta:

Sono nominati componenti dei sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione dei componenti cessati dalla carica e per il settore di produzione a fianco indicato, i signori:

Comitato provinciale di Benevento:

Barbaro Raffaele in sostituzione di Esposito Antonio, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura.

Comitato provinciale di Caltanissetta:

Troise Attilio in sostituzione di Pesti Salvatore, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito ed assicurazione.

Comitato provinciale di Palermo:

La Monica Silvestro in sostituzione di Ippoliti Ferruccio, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione.

Comitato provinciale di Perugia:

Di Palma Giovanni in sostituzione di Bagnasco Carlo, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione.

Comitato provinciale di Trapani:

Marzano Giulio Cesare in sostituzione di Teresi Vittorio, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione;

Masaracchio Giuseppe in sostituzione di Cangialosi Domenico, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

Tramati Eduardo in sostituzione di Tripoli Anselmo, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

Caizza Salvatore in sostituzione di Licari Michele, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Lombardo Bartolomeo in sostituzione di Barbaro Antonio, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria.

Comitato provinciale di Treviso:

Codri Francesco in sostituzione di Manerba Fausto, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10919)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(10942)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(10943)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(10944)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(10945)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 0,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 dicembre 1971

Il Ministro: GAVA

(10946)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1971.

Modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, recante interventi a favore del credito cinematografico e norme sulla disciplina relativa alla richiesta ed all'assegnazione dei finanziamenti e dei contributi in conto capitale previsti dalla legge stessa.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819;

Considerata la necessità di stabilire le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo, di cui alla stessa, nonchè le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti e dei contributi in conto capitale in essa previsti;

Sentito il parere del comitato previsto dall'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo di « intervento », di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, è gestito dalla sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro — che d'ora in avanti sarà qui citata con la sola sigla S.A.C.C. — secondo le disposizioni del presente decreto.

La relativa contabilità, distinta nelle tre quote previste nei commi secondo e terzo dell'art. 2 della legge stessa (quota pari al 70 per cento dell'85 per cento del fondo; quota pari al 30 per cento dell'85 per cento del fondo; quota pari al 15 per cento del fondo) sarà tenuta separata da quella degli altri fondi e delle altre attività della S.A.C.C.

La gestione è sottoposta al controllo del collegio sindacale della S.A.C.C., di cui all'art. 25 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1966, n. 978.

Art. 2.

La quota del fondo di « intervento », di cui al n. 1) dell'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, sarà destinata:

a) ad operazioni di finanziamento per la produzione di film nazionali di lungo e di corto metraggio.

L'ammontare del finanziamento, per i film di lungo metraggio, non può superare il 40 per cento dell'ammontare della spesa a carico dell'impresa produttrice, secondo la valutazione fattane dalla S.A.C.C. La durata non può essere inferiore ai 24 mesi e superiore ai 3 anni, in relazione alle particolari esigenze della produzione ed al ciclo di rientro delle somme investite. Per i film di corto metraggio, pur restando ferma la misura massima del 40 per cento dell'ammontare della spesa a carico dell'impresa produttrice, l'ammontare complessivo del finanziamento non può superare la somma di L. 800.000 per ciascun cortometraggio.

Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui alla presente lettera *a*), le imprese produttrici nazionali dovranno inoltrare apposita domanda in carta legale al Ministero del turismo e dello spettacolo, allegando la documentazione di rito richiesta dalla S.A.C.C. per le operazioni sul suo fondo di dotazione. Copia della domanda e della documentazione dovrà altresì essere presentata alla S.A.C.C.

Nell'esame delle domande dovrà, tra l'altro, essere tenuto conto dell'eventuale attività in precedenza svolta dall'impresa produttrice, dell'importanza dell'iniziativa dal punto di vista artistico, culturale, industriale, commerciale e del lavoro.

I finanziamenti potranno essere concessi a film la cui lavorazione sia stata iniziata dopo l'entrata in vigore della legge 14 agosto 1971, n. 819. In tutti i casi, le erogazioni potranno aver luogo solo dopo l'inizio della lavorazione del film, per il quale è stato concesso il finanziamento;

b) ad operazioni di finanziamento a favore di aziende nazionali distributrici di film.

Il finanziamento è destinato a coprire parte delle spese di edizione e di lancio pubblicitario di film nazionali assunti in distribuzione. L'ammontare del prestito non potrà superare il 50 per cento di dette spese, quali risulteranno dai rispettivi contratti di distribuzione. Delle medesime dovrà a suo tempo essere presentato al Ministero del turismo e dello spettacolo il conto finale. La durata del prestito non potrà comunque essere superiore a tre anni. Le relative erogazioni potranno aver luogo soltanto dopo l'accertata ultimazione delle riprese dei film assunti in distribuzione. Il rimborso dovrà essere effettuato entro tre anni e garantito con apposite iscrizioni sul pubblico registro cinematografico a favore della S.A.C.C., subito dopo l'eventuale minimo garantito.

Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui alla presente lettera *b*) valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nei commi terzo e quarto della precedente lettera *a*);

c) ad operazioni di finanziamento a favore di aziende esportatrici di film nazionali.

Le operazioni, di durata non superiore a due anni, dovranno essere rapportate a contratti di cessione di film nazionali per uno o più Paesi esteri. I contratti dovranno risultare regolarmente approvati dalle competenti autorità.

Il finanziamento non potrà superare il 50 per cento del prezzo convenuto o del minimo garantito o delle anticipazioni in caso di contratti a sfruttamento;

d) ad operazioni di finanziamento per le industrie tecniche cinematografiche, tali intendendosi i teatri di posa, gli stabilimenti di sviluppo e stampa, gli stabilimenti di sincronizzazione.

Le operazioni di finanziamento, della durata massima di due anni, dovranno essere destinate prevalentemente ad opere di ammodernamento dei relativi impianti tecnici, che siano ritenute essenziali per lo sviluppo tecnologico dell'industria cinematografica nazionale. Il loro ammontare non può superare il 40 per cento della spesa, quale sarà accertata dalla S.A.C.C. sulla scorta dei progetti delle opere e dei relativi preventivi della spesa stessa.

Le erogazioni avranno luogo su presentazione di stati di avanzamento dei lavori.

Art. 3.

La quota del fondo di « intervento », di cui al n. 2) dell'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819 è destinato ad interventi finanziari:

1) per il consolidamento di imprese che svolgono attività nel campo della produzione cinematografica nazionale, la cui situazione patrimoniale, pur essendo immobilizzata, presenti possibilità di ripresa;

2) per il consolidamento di imprese che distribuiscono in prevalenza film nazionali da almeno cinque anni;

3) per il consolidamento di industrie tecniche cinematografiche operanti da almeno cinque anni.

Gli interventi di cui ai numeri 2) e 3) sono subordinati alla stessa condizione prevista per quelli di cui al n. 1), tenendosi conto della diversa destinazione degli interventi stessi.

Ai fini della concessione dei finanziamenti contemplati nel presente articolo, l'impresa interessata dovrà inoltrare apposita domanda in carta legale al Ministero del turismo e dello spettacolo, allegando una situazione contabile aggiornata, dalla quale si possa desumere la sua posizione dal punto di vista economico e finanziario. Tale situazione dovrà essere accompagnata da una relazione illustrativa, nella quale siano esposte le possibilità dell'impresa di continuare la sua attività e di provvedere agli ammortamenti dei mutui.

Copia della domanda e della relativa documentazione deve essere presentata alla S.A.C.C., che comunicherà preventivamente al Ministero del turismo e dello spettacolo il proprio parere di massima.

La durata di ciascun finanziamento non potrà essere superiore a cinque anni.

Art. 4.

I contributi in conto capitale, di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge, possono essere concessi per la esecuzione di lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno 10 anni, appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio e ubicate in comuni cinematograficamente depressi, con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti. L'importo di tali contributi non può superare il 30 per cento della spesa accertata dalla S.A.C.C. e comunque non può eccedere i 5 milioni di lire.

Ai fini della concessione di detti contributi, i titolari delle sale, proprietari o gestori, dovranno presentare apposita domanda, in carta legale, al Ministero del turismo e dello spettacolo e, in copia, alla S.A.C.C., corredata:

a) di un certificato della prefettura competente per territorio attestante: l'avvenuto compimento dei dieci anni di attività della sala cinematografica e la categoria di appartenenza della sala stessa, risultante dalla licenza di esercizio in base alla legge 4 aprile 1940, n. 406; che il comune, dove la sala è ubicata, ha una popolazione non superiore ai 200 mila abitanti; che il comune stesso è cinematograficamente depresso.

Ai fini dell'appartenenza della sala alle categorie del medio e piccolo esercizio, non si considerano le sale cinematografiche classificate in categorie extra e prima, ai sensi della citata legge n. 406.

Si considerano « cinematograficamente depressi » i comuni nei quali le frequenze complessive agli spettacoli cinematografici, in ciascuno degli ultimi due anni per i quali sono disponibili alla data della domanda i relativi dati statistici, abbiano registrato una variazione percentuale più sfavorevole di quella registrata, nello stesso periodo, nell'intero territorio nazionale. I relativi accertamenti sono demandati alla Società italiana autori ed editori che, ad istanza dell'interessato, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda di contributo;

b) del preventivo di spesa riferito alle singole voci dei lavori progettati.

Art. 5.

Per la concessione dei finanziamenti di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, destinati al rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria, i titolari, proprietari o gestori, dovranno corredare la relativa domanda di un certificato della prefettura competente per territorio attestante che la sala svolge attività saltuaria.

Si considerano ad attività saltuaria le sale cinematografiche destinate esclusivamente a spettacoli cinematografici che, nei due anni precedenti la domanda di finanziamento, abbiano svolto mediamente attività per non più di venti giorni al mese, restando esclusi dal computo i mesi di luglio e agosto. Si considerano ad attività saltuaria le arene cinematografiche estive che, nel periodo di attività, abbiano effettuato spettacoli per non più di cinque giorni la settimana.

La sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma deve risultare da un estratto del registro delle programmazioni di cui all'art. 40, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, ovvero da una dichiarazione rilasciata dalla Società Italiana Autori ed Editori.

L'ammontare di ciascun finanziamento, della durata massima di tre anni, non può essere superiore al 40 per cento della spesa effettivamente sostenuta, per l'acquisto e per l'installazione degli impianti.

Art. 6.

Le istanze di finanziamento e le istanze di contributo in conto capitale, di cui al presente decreto, saranno sottoposte, unitamente alla relativa documentazione, da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, al parere del comitato previsto dall'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Le decisioni adottate sulle singole istanze saranno comunicate dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla S.A.C.C.

La concessione dei finanziamenti e dei contributi è deliberata dai competenti organi della S.A.C.C., che ne darà comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo ed all'impresa beneficiaria.

Art. 7.

Le attività finanziate sul fondo di « intervento » non sono ammesse al beneficio del contributo, di cui al secondo comma dell'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Art. 8.

Per le erogazioni ed il recupero delle somme date in prestito, si applicano, compatibilmente con la natura e la destinazione del prestito stesso ed in quanto non in contrasto con le norme contenute nel presente decreto, le stesse modalità e condizioni applicate dalla S.A.C.C. per i finanziamenti concessi sul suo fondo di dotazione.

Art. 9.

Le disponibilità del fondo saranno depositate in apposito conto corrente fruttifero presso la Banca nazionale del lavoro, la quale corrisponderà sulle giacenze il tasso di interesse da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli utili di esercizio, al pari delle eventuali perdite, sono ascritti al fondo di « intervento ».

Per l'accertamento delle perdite è sufficiente il riconoscimento dello stato d'insolvenza dei debitori, da parte del comitato esecutivo della S.A.C.C.

Art. 11.

La S.A.C.C. presenterà, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto della gestione del Fondo relativa all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente, al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo ed al Ministero del tesoro. Comunicherà inoltre alla stessa direzione generale del Ministero del turismo e dello spettacolo, alla fine di ciascun trimestre solare, una situazione dei conti con l'indicazione dei movimenti a carico del fondo avvenuti nel corso del trimestre.

Art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà vigore dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 7 dicembre 1971

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MATTEOTTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1971
Registro n. 5 *Turismo e spettacolo, foglio n.* 201

(11629)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie del sud, di Casoria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 26 ottobre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Acciaierie del sud, di Casoria (Napoli) per gli effetti dell'articolo 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 26 ottobre 1971, a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie del sud, di Casoria (Napoli), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11832)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1971.

Divieto dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1970 con il quale, in conformità di quanto previsto dal citato articolo, è stato disciplinato in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di associazioni ed organizzazioni;

Ritenuta l'opportunità di prorogare tale disciplina anche per l'anno 1972;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1972 è vietato l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti ed i convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro: RESTIVO

(11908)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1971.

Coefficienti di variazione dei redditi dominicale ed agrario ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Decreta:

Ai fini della determinazione analitica del reddito complessivo da assoggettare all'imposta complementare progressiva per l'anno 1972, la valutazione del reddito dominicale dei terreni è fatta moltiplicando per due gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, del reddito agrario gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici, sono moltiplicati per tre.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1971

Il Ministro: PRETI

(11736)

DECRETO PREFETTIZIO 30 novembre 1971.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Sondrio.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità, decaduto per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli ordini collegi sanitari e degli enti interessati;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1971-1974, è costituito come segue:

il prefetto, presidente;

a) *componenti di diritto*:

il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del tribunale di Sondrio;
l'ing. capo del genio civile di Sondrio;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;
l'ufficiale sanitario del comune di Sondrio;
il direttore delle sezioni medico-micrografiche e chimiche del laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

b) *componenti non di diritto*:

Francoli dott. Giuseppe, medico condotto del comune di Berbenno Valt.;
Buzzetti rag. Attilio, presidente dell'ospedale civile di Sondrio;
Sarcinella dott. Giuseppe, direttore sanitario dell'ospedale civile di Sondrio;
Torri dott. Giancarlo, primario medico dell'ospedale civile di Sondrio;
Foianini dott. prof. Giuseppe, primario chirurgo dell'ospedale civile di Sondrio;
Scalfi dott. prof. Gianfranco, docente in medicina e chirurgia;
Curti dott. prof. Costanzo, docente in patologia medica;
Castelli dott. Aldo, docente in pediatria;
Mazza avv. Bonaventura, esperto in materia amministrativa;
Tirinzoni ing. Enrico, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;
Bertoletti ing. Fausto, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;
Borsi dott. Antonio, rappresentante dell'ordine dei medici;
Maggi dott. Carlo, rappresentante dell'ordine dei rappresentanti;
Merizzi dott. Fausto, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
Corbetta Enza, rappresentante del collegio delle ostetriche;
Filippini Adele, rappresentante del collegio delle infermiere professionali;
Dalle Molle dott. Alberto, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Ceciliani dott. Battista, rappresentante dell'INAIL;
Cirincione dott. Bartolomeo, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, il dott. Andrea Di Vico, funzionario amministrativo del Ministero della sanità.

Sondrio, addì 30 novembre 1971

Il prefetto: PRIMA

(10895)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano regolatore di Napoli

Con decreto provveditoriale n. 21227, del 1° dicembre 1971, è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la delibera di giunta 9 dicembre 1970 ratificata dal consiglio comunale di Napoli con delibera 11 dicembre 1970, n. 2, relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area di mq. 5500 riportata al foglio n. 25, mappa 210.

(10920)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano esecutivo particolareggiato per la attuazione del piano di zona del comune di Città di Castello.

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1971, n. 594, è stato approvato il piano esecutivo particolareggiato per l'attuazione del piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Città di Castello (Perugia).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10929)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 9221, in data 1° settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1971, registro n. 19, foglio n. 75, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 22 gennaio 1969, dall'Opera nazionale invalidi di guerra per l'annullamento del silenzio rifiuto, formatosi in seguito ad istanza di assunzione nel ruolo del personale operaio di questo Ministero prodotta in data 12 maggio 1965 dall'invalido Pietro Naida ed alla diffida a provvedere su tale istanza notificata il 31 maggio 1968 con inutile successivo decorso del termine fissato.

(10928)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo del Popolo », con sede in Corte Palasio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 novembre 1971, il rag. Enrico Gioia è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo del Popolo », con sede in Corte Palasio (Milano), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Vito Lombardo.

(10926)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Edile », con sede in Miglionico

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 novembre 1971, il dott. Pietro Stefano Lo Murno è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Edile », con sede in Miglionico (Matera), in liquidazione ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del rag. Giuseppe Lonigro, dimissionario.

(10927)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali nei comuni di Scafa e S. Valentino

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1971, n. 30431/2267, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Tomasso Camillo, nato a S. Valentino il 13 luglio 1929, Di Tomasso Amina, nata a San Valentino il 27 marzo 1928, Di Tomasso Maria, nata a San Valentino il 27 maggio 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Centurelle-Montesecco, in Scafa e S. Valentino, estese mq. 2750, riportate in catasto alla particella n. 196 parte del foglio di mappa n. 9 del comune di Scafa ed alla particella n. 1-*f* del foglio di mappa n. 14 del comune di S. Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 276 e 267.

(10949)

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1971, n. 1701, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Astolfo Rocco, nato il 23 giugno 1906 a Manoppello e Di Nardo Assunta, nata il 15 giugno 1911 ad Alanno, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Centurelle-Montesecco, tronco rurale in Scafa e S. Valentino, estese mq. 9320, riportate in catasto alle particelle numeri 197 parte e 214 parte del foglio di mappa n. 9 del comune di Scafa ed alle particelle numeri 1-*g* e 2-*a* del foglio di mappa n. 14 del comune di S. Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 268, 269, 277 e 278.

(10950)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Scafa

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1971, n. 1692, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Iacobucci Antonino, nato a S. Valentino il 4 marzo 1912 e Cantamaglia Alessio, nato a S. Valentino il 29 agosto 1933, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in Scafa, estese mq. 870, riportate in catasto alle particelle numeri 65 parte e 64 del foglio di mappa n. 11 del comune di Scafa e nella planimetria tratturale con i numeri 366 e 365.

(10951)

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1971, n. 1691, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Antinucci Camillo, nato a S. Valentino il 31 ottobre 1892, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco, tronco rurale in Scafa, estesa mq. 90, riportata in catasto alla particella n. 516 del foglio di mappa n. 11 del comune di Scafa e nella planimetria tratturale con il n. 311.

(10952)

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1971, n. 1690, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Astrologo Rocco, nato a S. Valentino il 28 maggio 1927, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in Scafa, estesa mq. 40, riportata in catasto alla particella n. 509 del foglio di mappa n. 11 del comune di Scafa e nella planimetria tratturale con il n. 298.

(10953)

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1971, n. 1689, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ceccomancini Camillo, nato il 6 ottobre 1935 a San Valentino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Centurelle-Montesecco, tronco rurale in Scafa, estese mq. 520, riportate in catasto alle particelle numeri 42 parte, 347 parte e 480 del foglio di mappa n. 11 del comune di Scafa e nella planimetria tratturale con i numeri 325, 348-*bis* e 326.

(10954)

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in comune di S. Colombano al Lambro

Con decreto ministeriale 27 agosto 1971 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria sita in territorio del comune di S. Colombano al Lambro (Milano) della estensione di ha. 261 circa i cui confini sono così delimitati:

nord: strada comunale da S. Colombano al Lambro allo ospedale provinciale;

sud: strada statale Casalpusterlengo-Pavia dalla cascina Mostiolla alla cascina Oca;

est: tratto di strada provinciale dall'ospedale alla cascina Mostiola;

ovest: dalla cascina Oca lungo la strada comunale sino all'abitato di S. Colombano al Lambro.

(10956)

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna nei comuni di Trezzo d'Adda e Cornate d'Adda

Con decreto ministeriale 27 agosto 1971 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria sita in territorio dei comuni di Trezzo d'Adda e Cornate d'Adda (Milano) della estensione di ha. 206 circa, i cui confini sono così delimitati:

nord: strada campestre dalla cascina Passera in comune di Cornate, sino al fiume Adda;

est: fiume Adda;

sud: strada comunale Trezzo d'Adda-Cornate d'Adda, da Trezzo d'Adda alla cascina Passera;

ovest: strada comunale Trezzo d'Adda-Cornate d'Adda, da Trezzo d'Adda alla cascina Passera.

(10957)

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in comune di Galgagnano

Con decreto ministeriale 27 agosto 1971 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria sita in territorio del comune di Galgagnano (Milano) della estensione di ha. 70 circa, i cui confini sono così delimitati:

nord: dal ponte sulla Mazza in frazione Quartiano del comune di Mulazzano lungo la strada provinciale sino a Galgagnano;

est: da Galgagnano lungo la strada provinciale sino alla frazione S. Grato del comune di Lodi;

sud: dalla frazione S. Grato lungo la strada statale n. 9 (via Emilia) sino alla cascina Mazzucca (ponte sulla Mazza Milanese);

ovest: dalla cascina Mazzucca, lungo il canale Muzza sino al ponte di Quartiano.

(10958)

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in comune di Arcore

Con decreto ministeriale 27 agosto 1971 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria sita in territorio del comune di Arcore (Milano) della estensione di ha. 80 circa i cui confini sono così delimitati:

nord: strada consorziale della cascina Fermata al bivio con la strada comunale Arcore-Camparada;

est: dal bivio della strada comunale Camparada-Arcore alla roggia Molgora;

sud: strada consorziale della roggia Molgora al bivio della strada per cascina Palazzina;

ovest: strada consorziale dal bivio della strada per la cascina Palazzina sino alla cascina Fermata.

(10959)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. ing. Michele De Leo, nato a Bari il 23 aprile 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Bari in data 6 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(10866)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 70, foglio n. 179, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Sarzi Amadè Luigia avverso la decisione con la quale la commissione provinciale ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il provveditorato agli studi di Milano, ha dichiarato irricevibile il ricorso dell'interessata avverso la riduzione del numero delle ore di insegnamento di ragioneria e tecnica.

(10861)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Cupolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.779.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11330)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata dei Goti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.478.498, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11331)

Autorizzazione al comune di Santa Croce del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Santa Croce del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.156.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11332)

Autorizzazione al comune di San Lupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di San Lupo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.372.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11333)

Autorizzazione al comune di San Giorgio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di San Giorgio del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.049.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11334)

Autorizzazione al comune di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Sulmona (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 431.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11335)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 565.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11336)

Autorizzazione al comune di Serra San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Serra San Quirico (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.786.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11337)

Autorizzazione al comune di Serra dei Conti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Serra dei Conti (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.197.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11338)

Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Sassoferrato (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.126.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11339)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Santa Maria Nuova (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.174.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11340)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di San Paolo di Jesi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.757.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11341)

Autorizzazione al comune di San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di San Marcello (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.847.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11342)

Autorizzazione al comune di Staffolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971 il comune di Staffolo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.390.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11343)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11344)

Autorizzazione al comune di Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Sarno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 226.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11345)

Autorizzazione al comune di Scafati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Scafati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11346)

Autorizzazione al comune di Subbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Subbiano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.482.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11351)

Autorizzazione al comune di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Savona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 422.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11347)

Autorizzazione al comune di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1971 il comune di Salerno viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.442.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11348)

Autorizzazione al comune di Scarperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di Scarperia (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.356.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11349)

Autorizzazione al comune di San Godenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971 il comune di San Godenzo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.297.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11350)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi del 21 dicembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	593,10	594,10	594 —	593,10	593,75	592,50	594,10	593,10	594,10	594,10
Dollaro canadese	597,50	597,50	597,50	597,50	595 —	591 —	597,55	597,50	597,50	597,50
Franco svizzero	152,92	152,92	153,20	152,92	151,90	150,25	152,80	152,92	155,92	152,92
Corona danese	83,96	83,95	84,15	83,96	83,90	82,75	83,95	83,96	83,96	83,95
Corona norvegese	88,50	88,50	88,65	88,50	87,60	86,75	88,43	88,50	88,50	89,30
Corona svedese	122,30	122,30	122 —	122,30	121 —	119,90	122,49	122,30	122,30	122,30
Fiorino olandese	181,80	181,80	182 —	181,80	181 —	177,75	181,75	181,80	181,80	181,80
Franco belga	13,195	13,115	13,11	13,195	12,94	12,88	13,1075	13,195	13,11	13,115
Franco francese	113,79	113,79	113,80	113,79	113,50	112,75	113,82	113,79	113,79	113,79
Lira sterlina	1517,50	1517,50	1519,50	1517,50	1515,50	1498 —	1517,70	1517,50	1517,50	1517,79
Marco germanico	182,04	182,04	182,30	182,04	181,50	179,05	182 —	182,04	182,04	182,04
Scellino austriaco	25,1225	25,1255	25,18	25,1225	24,80	24,88	25,16	25,1225	25,12	25,125
Escudo portoghese	22,50	22,50	22,25	22,50	21,90	22,11	22,50	22,50	22,50	22,50
Peseta spagnola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Media dei titoli del 21 dicembre 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	99,625
Redimibile 3,50 % 1934	100,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,075
» 5 % (Ricostruzione)	95,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,30
» 5 % (Città di Trieste)	95,525
» 5 % (Beni esteri)	93,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,50
» 5,50 % » » 1968-83	92,875
» 5,50 % » » 1969-84	95,375
» 6 % » » 1970-85	99,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,975
» » » 5,50 % 1977	100,375
» » » 5,50 % 1978	98,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,475
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,40
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,50
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 dicembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	594,10
Dollaro canadese	597,525
Franco svizzero	152,86
Corona danese	83,955
Corona norvegese	88,465
Corona svedese	122,395
Fiorino olandese	181,775
Franco belga	13,111
Franco francese	113,805
Lira sterlina	1517,60
Marco germanico	182,02
Scellino austriaco	25,141
Escudo portoghese	22,50
Peseta spagnola	—

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

Corso dei cambi del 22 dicembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	594 —	594 —	594,20	594 —	593,20	594,12	594,05	594 —	594 —	594 —
Dollaro canadese	595,45	595,45	595,80	595,45	593,30	597,50	595,55	595,45	595,45	595,40
Franco svizzero	152,85	152,85	152,92	152,85	152,10	152,88	153,05	152,85	152,85	152,80
Corona danese . .	84,10	84,10	84,05	84,10	83,90	83,95	84,13	84,10	84,10	84 —
Corona norvegese . .	88,61	88,61	88,65	88,61	88,20	88,44	88,62	88,61	88,61	88,60
Corona svedese . . .	121,94	121,94	121,80	121,94	121,80	122,32	122,02	121,94	121,94	121,95
Fiorino olandese	181,57	181,57	181,70	181,57	181 —	181,75	181,60	181,57	181,57	181,60
Franco belga . . .	13,0825	13,082	13,09	13,0825	13 —	13,10	13,0825	13,0825	13,08	13,08
Franco francese	113,72	113,72	113,90	113,72	113,50	113,80	113,78	113,72	113,72	113,70
Lira sterlina . .	1517,70	1517,70	1518 —	1517,70	1516 —	1517,60	1518,20	1517,70	1517,70	1517,65
Marco germanico .	182,09	182,09	182,15	182,09	181,80	182,02	182,20	182,09	182,09	182 —
Scellino austriaco . . .	25,1625	25,1625	25,18	25,1625	25 —	25,14	25,17	25,1625	25,16	25,16
Escudo portoghese	22 —	22,22	22,08	22 —	22 —	22,50	22 —	22 —	22 —	22 —
Peseta spagnola . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Media dei titoli del 22 dicembre 1971

Rendita 5 % 1935	99,60
Redimibile 3,50 % 1934 . . .	100,325
» 3,50 % (Ricostruzione) .	88,05
» 5 % (Ricostruzione) .	95,325
» 5 % (Riforma fondiaria) .	95,275
» 5 % (Città di Trieste) . . .	95,375
» 5 % (Beni esteri) . .	93,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,45
» 5,50 % » » 1968-83 .	92,85
» 5,50 % » » 1969-84	95,375
» 6 % » » 1970-85	99,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,025
» » » 5,50 % 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	98,875
» » » 5,50 % 1977	100,375
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,475
» 5 % (» 1° aprile 1974) .	97,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,425
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	98,60
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	98,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 dicembre 1971

Dollaro USA	594,025
Dollaro canadese	595,50
Franco svizzero	152,95
Corona danese	84,115
Corona norvegese	88,615
Corona svedese	121,98
Fiorino olandese	181,585
Franco belga	13,082
Franco francese	113,75
Lira sterlina	1517,95
Marco germanico	182,145
Scellino austriaco	25,166
Escudo portoghese	22 —
Peseta spagnola	—

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Acerra, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 2 ottobre 1967 con il quale il sig. Paolo Russo Spena e l'avv. Antonio Del Pennino furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Acerra, di 2ª categoria, con sede in Acerra (Napoli);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Paolo Russo Spena e l'avv. Antonio Del Pennino sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Acerra, di 2ª categoria, con sede in Acerra (Napoli), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1971

Il Governatore: CARLI

(10885)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per esame e per titoli, per i professori del ruolo organico di educazione fisica in servizio negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1967, 1° ottobre 1968, 1° ottobre 1969 e 1° ottobre 1970.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il proprio decreto 7 giugno 1968;

Considerato che il numero degli insegnanti di educazione fisica che si trovano nelle condizioni previste ai fini del reperimento dei posti per i concorsi di merito distinto per esame e per titoli (comma terzo dell'art. 3 della citata legge 165/1958), risulta di 870 al 1° ottobre 1967, di 12 al 1° ottobre 1968, di 70 al 1° ottobre 1969 e di 3228 al 1° ottobre 1970 e che i posti suindicati possono essere messi a concorso per un aliquota pari al 50 % di essi,

Decreta:

Art. 1.

Anni ai quali si riferiscono i concorsi - Posti messi a concorso

Sono indetti i concorsi di merito distinto per esame e per titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) per i professori del ruolo organico di educazione fisica, in servizio negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, relativi a posti 435 disponibili al 1° ottobre 1967, a posti 6 disponibili al 1° ottobre 1968, a posti 35 disponibili al 1° ottobre 1969 e a posti 1614 disponibili al 1° ottobre 1970.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Ai concorsi possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre di ciascun anno, a cui si riferiscono i concorsi stessi, appartenevano al ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica e che, alla stessa data, erano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioe:

a) si trovavano a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) avevano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio decorrenti dalla data della nomina in ruolo (i periodi di retrodatazione della nomina non sono computabili);

c) avevano riportato, in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti, con riferimento alla data del concorso al quale eventualmente possano partecipare, qualifiche non inferiore a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso della anzianità di servizio.

Gli insegnanti i quali, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, hanno preso parte a precedenti analoghi concorsi per esame e per titoli e non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito, non possono partecipare ai presenti concorsi.

Non possono, inoltre, partecipare ai concorsi per il conferimento dei posti disponibili in ciascuno degli anni dal 1° ottobre 1967 al 1° ottobre 1970, coloro che alla data riferibile ad ogni concorso abbiano diritto a qualsiasi titolo alla attribuzione della terza classe di stipendio.

Ai fini di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1970, n. 1743, l'ammissione ai concorsi per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1968, 1° ottobre 1969 e 1° ottobre 1970 avverrà con riserva per quei candidati che, in possesso dei requisiti prescritti, partecipino con separata domanda al concorso per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre dell'anno rispettivamente precedente.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato in reparti combattenti anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova.

Il servizio prestato in reparti combattenti, è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Termine per la presentazione delle domande
Prove e diario di esame - Commissione

Le domande di partecipazione ai concorsi, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 6, debbono pervenire con raccomandata, insieme con la documentazione dei titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni), al Ministero della pubblica istruzione (Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva), entro 60 giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato dal precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano presentato le domande oltre il termine di scadenza soprafissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati si intendono ammessi ai concorsi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

L'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove di esame.

Il diario delle prove scritte, che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso sul Bollettino Ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alle prove di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere, fatta eccezione della carta, che sarà fornita dal Ministero.

L'esame consta di una prova scritta e di una lezione.

La prova scritta consiste nella trattazione di un argomento concernente la teoria dell'educazione fisica ed i suoi fondamenti biologici o di un argomento di pedagogia applicata alla educazione fisica e sportiva.

La lezione verte su argomenti compresi nei programmi di insegnamento dell'educazione fisica per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria ed artistica. Il candidato è tenuto ad illustrare gli elementi tecnici prescelti ed i criteri metodologici ai quali si è ispirato.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno 20 giorni prima di quello di cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne

sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere comunicati; nel qual caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 4.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

La valutazione dei titoli di servizio e di cultura, che debbono risultare conseguiti, o editi qualora trattasi di pubblicazioni, entro il 30 settembre di ciascun anno al quale si riferisce la domanda di partecipazione, sarà effettuata in base alla tabella n. 3 unita al decreto ministeriale 7 giugno 1968, pubblicato nel Bollettino Ufficiale, parte II, n. 33-34 del 15-22 agosto 1968.

Le sanzioni disciplinari per infrazioni commesse dopo il 31 gennaio 1966, inflitte con provvedimento divenuto impugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 5.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito dai singoli candidati, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nella prova di esame e di quelli all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore a settantacinque su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, o, subordinatamente, al più anziano di età.

Nei confronti dei candidati che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito, qualora i candidati stessi siano stati ammessi con riserva al concorso per i posti disponibili al 1° ottobre dell'anno successivo, si procederà all'esclusione dal secondo concorso per effetto della disposizione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

Art. 6.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti

Le domande di partecipazione al concorso dirette al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, dovranno essere redatte su carta da bollo in conformità dell'unito modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

Una sola domanda verrà presa in considerazione per l'ammissione, ove consentita, ad un solo concorso; per la partecipazione a più concorsi occorrono domande separate.

Una sola delle domande deve essere corredata dalla documentazione, dai titoli valutabili e dalle pubblicazioni; le altre devono essere corredate dai documenti indicati nel comma quinto del presente art. sub lettere *a*) e *b*) e contenere altresì il riferimento alla domanda alla quale è stata allegata la prescritta documentazione.

Le domande dovranno pervenire per via postale, con raccomandata, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* come già previsto dal precedente art. 3.

Alle domande di ammissione debbono essere allegati:

a) certificato (o certificati qualora il candidato abbia prestato servizio in più scuole o istituti o uffici) rilasciato dal capo di istituto o di ufficio, in carta legale, dal quale risultino le qualifiche riportate nel triennio immediatamente precedente l'anno al quale si riferisce ciascuna domanda di ammissione al concorso, nonchè delle eventuali sanzioni disciplinari per infrazioni commesse dopo il 31 gennaio 1966, quando il certificato riguarda le qualifiche riportate negli anni scolastici 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70;

b) copia dello stato di servizio rilasciato con l'osservanza delle vigenti norme sul bollo dal competente provveditore agli studi aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione al concorso dei benefici previsti dall'art. 2 del presente decreto, devono allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciata dalle competenti autorità militari, corredata dalla dichiarazione integrativa attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di servizio e di cultura, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

La documentazione relativa ai titoli, che devono risultare conseguiti entro il settembre dell'anno riferibile al concorso per il quale è stata presentata la domanda, deve essere esibita in orginale o copia autentica rilasciata con la osservanza delle vigenti norme sul bollo. Non è ammesso riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri Ministeri o uffici, o a titoli risultanti indirettamente da atti dell'Amministrazione; i concorrenti che abbiano partecipato al concorso di merito distinto indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1966 per i posti disponibili al 1° ottobre 1966 e non ne abbiano ancora ottenuta la restituzione, possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, *fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati al quarto comma del presente articolo sub lettera a*) e *b*), purchè tale documentazione risulti contenere, nell'interesse del candidato stesso, tutte le indicazioni necessarie ai fini della valutazione dei titoli in conformità della già citata tabella n. 3 allegata al decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Dai certificati attestanti il servizio e gli incarichi rilasciati dalle autorità o uffici competenti, devono risultare la durata, la natura degli incarichi svolti, nonchè la qualifica per ogni anno conseguita. I certificati attestanti i risultati dei concorsi, degli esami di Stato, ecc. devono indicare la votazione conseguita nelle prove d'esame. Il risultato del concorso per esame in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino apposito certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione. Le pubblicazioni in collaborazione debbono essere corredate da dichiarazione relativa alle modalità osservate per la stesura dell'opera, così che la commissione giudicatrice possa avere i necessari elementi per distinguere e, quindi, giudicare l'opera di ciascuno degli autori. In mancanza delle dichiarazioni tali opere non saranno valutate;

f) un breve curriculum del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 7.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio sarà attribuito ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743 con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce l'accertamento del numero dei posti messi a concorso e cioè: o dal 1° ottobre 1967 o dal 1° ottobre 1968, o dal 1° ottobre 1969, oppure dal 1° ottobre 1970, secondo la domanda di partecipazione, con la riduzione di tre anni del periodo di permanenza nella suddetta classe di stipendio stabilito dalla tabella *B*) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta, in carta legale, di rinunciare alla partecipazione al concorso o, qualora abbiano sostenuto le prove, di non avere nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Le pubblicazioni dovranno essere ritirate, direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta, entro un mese dai termini sopradetti.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo del concorso, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda in carta legale al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, allegando per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo di L. 500.

Il presente decreto darà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1971
Registro n. 69, Pubblica istruzione, foglio n. 304

ALLEGATO *A*

Modello di domanda da redigersi su carta legale

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva - Piazza Marconi 25 - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . (1) nato il . a (provincia di . .), chiede di essere ammesso al concorso di merito distinto per esame e per titoli relativo ai posti disponibili al .(2) e di cui all'art. 1 del decreto ministeriale . .

Dichiara:

a) di essere in servizio al 1° ottobre 1970 nella . . (3);

b) di essere stato in servizio alla data del 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce la presente domanda nella . . (3);

c) di avere riportato in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti, rispetto alla data del concorso al quale si riferisce la presente domanda, la qualifica non inferiore a « valente »;

d) di essere stato assunto in ruolo con decorrenza agli effetti giuridici dal . . (4) ed a quelli economici dal . . (4);

e) di avere ottenuto il passaggio ad ordinario con decorrenza agli effetti giuridici dal . . . (4) ed a quelli economici dal . . (4);

f) che al 30 settembre dell'anno al quale si riferisce la presente domanda era inquadrato nella seconda classe di stipendio (ex coefficiente 309) con . . anni . mesi e . . gg. di anzianità;

g) di non avere; oppure di avere presentato, unitamente alla presente, altre domande per la partecipazione ai concorsi di merito distinto relativi ai posti disponibili al . . (2) e di avere allegato la documentazione originale alla domanda per la partecipazione al concorso relativo ai posti disponibili al . . (2);

h) di non avere preso parte a precedente concorso per esame e per titoli; oppure di avere preso parte a precedente concorso per esame e per titoli relativo ai posti disponibili al . . . . . . (2) e di non essere, oppure di essere stato incluso al . . . . . . (5) posto della graduatoria di merito con punti . . . . . (6).

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso unisce:

1) elenco, in duplice copia, della documentazione comprovante i titoli di servizio e di cultura acclusa a corredo della presente domanda numerata in ordine progressivo;

2) elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni;

3) breve curriculum della carriera scolastica.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo . . . . (*a*)

---

(1) Le insegnanti coniugate o vedove debbono indicare prima il cognome del marito (esempio Bianchi Anna nata Rossi; Bianchi ved. Anna nata Rossi).

(2) Precisare 1° ottobre 1967, o 1° ottobre 1968, o 1° ottobre 1969, oppure 1° ottobre 1970.

(3) Indicare l'istituto o la scuola e relativa sede, oppure lo ufficio per il caso di eventuale posizione di comando, distacco, assegnazione provvisoria ecc.

(4) Indicare la data.

(5) Indicare il posto occupato in graduatoria.

(6) Indicare il punteggio conseguito.

(*a*) Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

(10902)

Concorso riservato per titoli ed esami a tre posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo dei tecnici della carriera esecutiva degli Osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte quali risultano a seguito dell'ampiamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva della stazione astronomico-geodetica di Carloforte l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di tre unità, dedotta la riserva di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a tre posti di tecnico esecutivo in prova (ex coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al 25 per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno 7 decimi per superare la prova pratica e la votazione di almeno 6 decimi per superare la prova orale.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, Parte II - del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione -

Direzione generale istruzione universitaria Div. IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere a) ed f) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1970

p. *Il Ministro*: Romita

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1971
Registro n. 72, *foglio n.* 90

Allegato *A*

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV
Viale Trastevere — 00100 Roma

sottoscritt (a), nat a (prov. di .) il chiede di essere ammess a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per tre posti di tecnico in prova (ex coeff. 157) — carriera esecutiva — con assegnazione alla stazione astronomico-geodetica di Carloforte, concorso indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1971, registro n. 72, foglio n. 90, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 24 dicembre 1971.

A tal fine sottoscritt dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di (b)

3) di non aver riportato condanne penali (c);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (d);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (e);

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (f);

7) di non essere stat destituit o dispensat dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat dichiarat decadut da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (g)

sottoscritt dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di (provincia di .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (h) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito:

Luogo e data

Firma (i)

(a) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(b) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(c) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se

sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

PROGRAMMA DI ESAMI

La prova pratica di officina e la prova orale devono accertare il grado di preparazione intellettuale e di capacità manuale dei candidati nel campo della meccanica, dell'elettrotecnica e dell'elettronica, con particolare riferimento ai problemi di interesse per la ricerca astrometrica.

Gli esami verteranno su problemi di carattere costruttivo e riguardanti le operazioni di registrazione e aggiustaggio, con riferimento agli strumenti astronomici e alle apparecchiature accessorie usate nelle ricerche astronomiche.

(10810)

Concorso per esami e per titoli a quattro posti di direttore didattico nelle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvati, rispettivamente, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 e le successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 432;

Veduto l'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, che stabilisce i requisiti per la partecipazione ai concorsi di direttore didattico;

Veduto l'art. 87 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Veduta la legge 22 novembre 1956, n. 1435;

Veduti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e le vigenti disposizioni relative ai titoli di preferenza a parità di merito;

Veduta la legge 2 luglio 1961, n. 831 e il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernenti le retribuzioni del personale statale;

Veduta la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, concernente provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili;

Veduto l'art. 8 della legge 23 maggio 1964, n. 380;

Preso atto, ai sensi dell'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto con la legge stessa;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione sulle prove di esame a posti di direttore didattico;

Considerato che nella provincia di Bolzano risultano disponibili quattro posti di direttore didattico nelle scuole in lingua tedesca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a quattro posti di direttore didattico in prova (ex coefficiente 522) delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano al quale possono partecipare:

A) i maestri elementari appartenenti al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano che abbiano, da almeno tre anni, alla scadenza dei termini del bando di concorso, la qualifica di ordinario e che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciata dalla facoltà di magistero;

3) diploma di materie letterarie, di pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi istituti di magistero;

B) gli insegnanti elementari appartenenti al citato ruolo speciale che, non forniti di uno dei titoli di studio indicati nella precedente lettera *A*), abbiano prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo alla data di cui al primo comma dell'articolo seguente.

Art. 2.

(*Presentazione della domanda e dei titoli valutabili*)

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'art. 1, intendono partecipare al presente concorso, devono far pervenire al provveditorato agli studi di Bolzano, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, domanda redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo - allegato *A*), intestata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione III, Roma.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome e il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonchè quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale trasmettere eventuali comunicazioni (ogni variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al Ministero).

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso dei requisiti (appartenenza al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano, servizio di ruolo, titoli di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso;

2) gli eventuali procedimenti penali o disciplinari subiti o quelli pendenti a loro carico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda di ammissione il candidato deve presentare i titoli di studio e di servizio, nonchè le benemerenze e le pubblicazioni che riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al primo comma del presente articolo. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettazione.

Per le domande consegnate a mano la data di accettazione è quella risultante dal timbro datario del provveditorato agli studi di Bolzano.

A tal fine il provveditore agli studi di Bolzano avrà cura, nel giorno di scadenza del termine, di prorogare l'orario dello ufficio fino alle ore 24.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che comunque risultino pervenuti al predetto provveditorato agli studi oltre il termine sopraindicato.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al n. 1 del terzo comma del presente articolo sempre che il candidato non abbia documentato in merito.

Non saranno prese in considerazione domande e documenti che pervengano direttamente al Ministero, quale ne sia il motivo.

Art. 3.

(Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili)

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile, per la presentazione della domanda, indicato al precedente articolo 2.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o del provveditorato agli studi. I titoli che pervengono oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non sono ammessi a valutazione.

Art. 4.

(Trasmissione delle domande al Ministero)

Entro 20 giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 il provveditore agli studi di Bolzano invierà al Ministero Direzione generale istruzione elementare Divisione III, le domande e i documenti pervenutigli.

Nei confronti di ciascun concorrente, il provveditore riferirà al Ministero sul servizio prestato, esprimendo il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali e sull'attitudine morale e didattica del candidato ad esercitare degnamente lo ufficio di direttore didattico, nonchè sulla idoneità fisica del medesimo ad esercitarne le funzioni, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono:

a) nello svolgimento di un tema di cultura generale in lingua tedesca;

b) nello svolgimento di un tema di legislazione scolastica, da svolgersi in lingua tedesca o in lingua italiana, a scelta del candidato.

La prova orale, che ha per oggetto le materie specificate in calce al presente bando (allegato *B*), si svolgerà in lingua tedesca per la parte relativa alla pedagogia, filosofia e alla didattica; in lingua italiana o in lingua tedesca, a scelta del candidato, per la parte relativa alle nozioni generali di diritto amministrativo, alla legislazione della scuola elementare, allo igiene della scuola e del fanciullo.

Nell'ipotesi in cui tutti gli esami orali siano sostenuti in lingua tedesca, i richiedenti dovranno sottoporsi ad un colloquio in lingua italiana per dimostrare la padronanza dell'uso della lingua stessa.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate sei ore.

Il diario delle prove scritte, che avranno luogo a Roma, sarà pubblicato nella parte II della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato ai singoli candidati entro i termini di legge.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato, autenticata dal segretario comunale del comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato stesso presta servizio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la carta sarà fornita dal Ministero.

E' vietato portare libri ed appunti. E' consentito soltanto portare e consultare il vocabolario linguistico, per la prova di cultura generale; testi di legge; privi di qualsiasi commento e di note introduttive e interpretative, per la prova di legislazione scolastica.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno, ai sensi dell'art. 384 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del testo unico e del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè le disposizioni del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media di almeno 7/10 nelle prove scritte con non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva è determinata sommando ai voti riportati rispettivamente nelle prove scritte e nella prova orale, il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione elementare Divisione III, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti, redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al comma quarto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le vigenti disposizioni in materia.

Graduatoria

Art. 9.

La graduatoria di merito è formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente bando, con la osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione al concorso; lo stesso decreto dichiara i vincitori del concorso.

I candidati che riportino nelle sole prove di esame una votazione complessiva non inferiore a 105 su 150 senza conseguire la nomina in ruolo, hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale, di cui all'art. 1 della legge 23 maggio 1964, n. 380, ai fini della nomina in circoli di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito devono presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi. Dallo stato di servizio deve risultare l'appartenenza dei candidati al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano, alla data di cui al primo comma dell'art. 3;

b) diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente art. 1, o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

c) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente indicata; in tal caso, però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma l'idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

Sono altresì dichiarati decaduti i candidati:

a) che, ad eventuale visita medica di controllo, non risultino fisicamente idonei alla funzione direttiva o che non si presentino ad essa, entro il termine stabilito;

b) che non risultino, in qualsiasi momento, in possesso del requisito della buona condotta;

c) che abbiano, con documentazioni, dichiarazioni ed omissioni, indotto in errore l'amministrazione circa i requisiti richiesti.

Nomina

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi 6.

Fino a quando i vincitori del concorso non avranno conseguito la stabilità nel ruolo dei direttori didattici, i posti da essi precedentemente occupati in qualità di insegnanti elementari non saranno coperti da titolari.

Candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero

Art. 12.

I concorrenti che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero presenteranno le domande e i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione III, corredati della relazione e del giudizio, redatti nei modi di cui al precedente art. 4, nonchè dell'esplicita dichiarazione che sono stati presentati nei termini.

Tali candidati hanno facoltà di presentare la domanda di ammissione al concorso ed i titoli valutabili entro il tassativo termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

I documenti di cui agli articoli 8 e 10 del presente bando, potranno essere presentati entro il termine di sessanta giorni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1971
Registro n. 71, *foglio n.* 375

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo per la compilazione della domanda da presentare al provveditore agli studi

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione III - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) . . . .
nato a . . ., provincia di . . . .
il . insegnante elementare appartenente al ruolo magistrale . . . con sede di titolarità a . . . .
sede di eventuale assegnazione provvisoria a . .
provincia di . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli . . . .

A tale scopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso;

b) di avere subìto procedimento penale (o disciplinare) ovvero di essere sottoposto a procedimento penale (o disciplinare). (Da scrivere soltanto nel caso in cui l'interessato abbia subìto procedimento penale o disciplinare o sia sottoposto a procedimento del genere all'atto della compilazione della domanda).

Per ogni eventuale comunicazione indica il seguente indirizzo:

Località . . . . . (provincia . . . . .)
via . . . . . n. . .

Data . . . . . .

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del signor . . . . (2).

---

(1) Le insegnanti coniugate nell'indicare le proprie generalità devono attenersi al seguente esempio:

Rossi Maria nata Bianchi;

le vedove: Rossi ved. Maria nata Bianchi.

(2) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dello ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA ORALE

Pedagogia, filosofia, didattica

1. La persona umana. Finalità, fattori, forme e periodi della educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola ed i suoi rapporti con la famiglia, lo Stato, la Chiesa e le altre società.

2. Principali dottrine filosofiche e pedagogiche dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento educativo e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, attraverso l'opera dei più importanti educatori e pedagogisti, con speciale riferimento alla educazione dei fanciulli, sia normali, sia minorati.

La psicologia e l'educazione: dalla psicologia intuitiva, alla psicologia sperimentale, alla pedagogia sperimentale. Problemi di psicologia dell'età evolutiva.

Problemi socio-economici e problemi scolastici.

3. Vita scolastica: problemi dell'iniziativa, della disciplina e della collaborazione. La scuola unica pluriclasse. La scuola all'aperto e le differenziazioni didattiche.

Unità e differenziazione delle discipline scolastiche. Metodologia particolare di una disciplina a scelta.

I programmi d'insegnamento dal 1888 ad oggi ed i problemi in essi affrontati.

4. Sicura conoscenza di almeno due opere dell'età moderna e contemporanea, di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero, entrambe a scelta del candidato, il quale deve dimostrare di averle lette per intero e di saperle inquadrare storicamente.

Nozioni generali di diritto amministrativo

a) Ordinamento dello Stato italiano. La Costituzione, le leggi e i regolamenti.

b) Amministrazione centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato.

c) Amministrazione decentrata e amministrazione locale. Enti pubblici, controllo dello Stato.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego e leggi fondamentali sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

e) Giustizia amministrativa e suoi organi. Diritti ed interessi. Ricorsi.

Legislazione della scuola elementare

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1860 ad oggi.

b) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica dell'istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico della scuola elementare. Scuole speciali. Scuole all'estero. Scuola materna.

d) Stato giuridico ed economico del personale della scuola.

e) Alunni, obbligo scolastico, anagrafe scolastica, esami. Libri di testo, biblioteche scolastiche.

f) Edilizia scolastica, arredamento.

g) Ordinamento e funzioni del patronato scolastico e delle altre opere integrative e ausiliarie della scuola elementare.

h) Assistenza magistrale. Pensioni del personale della scuola.

i) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali Stati.

Igiene della scuola e del fanciullo

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e i suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico-scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

c) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi di urgenza. Malattie infettive, con particolare riferimento a quelle del fanciullo, e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e fisiologia, organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo, anche in rapporto alla nutrizione e al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare: orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali per minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.

f) Educazione fisica, giochi, sport.

Il candidato devè inoltre dimostrare di avere la piena padronanza dei programmi d'insegnamento delle scuole elementari e dei problemi connessi con tale insegnamento.

Roma, addì 7 aprile 1971

Il Ministro: MISASI

(10901)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Alcamo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Alcamo (Trapani);

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Alcamo, nell'ordine appresso indicato:

1. Tobia dott. Rocco	punti	82,16	su 132
2. D'Ancona dott. Antonio	»	81,36	»
3. Vernuccio dott. Giovanni	»	81,35	»
4. Bertola dott. Vincenzo	»	80,55	»
5. Filograsso dott. Spiridione	»	78,87	»
6. Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
7. Mastrangelo Domenico	»	77,80	»
8. Gasponi Vittorio	»	76,85	»
9. Pelley Athos	»	75,91	»
10. Maddaloni Pasquale	»	75,60	»
11. Caruana Salvatore	»	75,50	»
12. Pannone dott. Francesco	»	74,38	»
13. Grillo dott. Roberto	»	74,02	»
14. Milanesi dott. Luigi	»	73,85	»
15. Coco dott. Vincenzo	»	73,35	»
16. Laurenza dott. Giovanni	»	72,90	»
17. Puglisi dott. Carmelo	»	72,57	»
18. Settis Rocco	»	71,89	»
19. Parini Antonio	»	71,66	»
20. Mantelli Erminio	»	70,98	»
21. De Pascale dott. Mario	punti	70,18	su 132
22. De Negri dott. Errico	»	69,99	»
23. Bellizzi Alessandro	»	69,08	»
24. Filippi dott. Davide	»	68,95	»
25. Panuccio dott. Rocco	»	68,64	»
26. Faissola Giovanni	»	68,22	»
27. Barbieri dott. Silvio	»	67,98	»
28. Delli Paoli dott. Dante	»	67,83	»
29. Buccheri dott. Antonino	»	66,98	»
30. Sperduti Michele	»	66,87	»
31. De Flumeri Francesco P.	»	66,52	»
32. Alberti Pietro	»	66,46	»
33. Achilli Amedeo	»	66,06	»
34. Miceli Vittorio	»	65,69	»
35. Piscitelli Ferruccio	»	65,54	»
36. Gangarelli dott. Luigi	»	65,19	»
37. Bellotoma Giovanni	»	64,11	»
38. Pellegrini Guelfo	»	62,47	»
39. La Placa Cataldo	»	62,46	»
40. Ridolfo Francesco	»	60,97	»
41. Lombardo dott. Giuseppe	»	52,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(10906)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Firenze, nel pubblico concorso per esami e per titoli a millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 15 del 15 agosto 1971 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 aprile 1971, n. 5938, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Firenze nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi 1407 posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1968, n. 8559.

(10933)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il bando di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1968;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice del concorso medesimo e riportate nel verbale del 9 novembre 1971;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso di cui alla premessa, formata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso e contenuta nel verbale in data 9 novembre 1971:

1. Rolandelli Pierluigi	punti	68,772
2. Ghiggeri Giovanni Amedeo	»	67,870
3. Maggi Ernesto	»	63,668
4. Soldi Giovanni	»	63,161
5. Vattuone Angelo	»	61,920

6. Castagnoli Carlo punti 61,427
7. Borlasca Vincenzo » 60,173
8. Massaro Alberto » 59,820
9. Palladino Umberto » 59,247
10. Massa Saluzzo Pierluigi » 55,098
11. Tripepi Antonio » 54,600

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia, nonchè agli albi pretori di questo ufficio e dei comuni interessati.

Genova, addì 23 novembre 1971

Il medico provinciale: PODESTÀ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 6173 in data 23 novembre 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto del 24 marzo 1969, n. 2842, per posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1968;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso medesimo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Rolandelli Pierluigi: comune di Lavagna;
Ghiggeri Giovanni Amedeo: comune di Zoagli;
Maggi Ernesto: consorzio di Favale-Lorsica;
Soldi Giovanni: comune di Genova - zona 19 Caffaro;
Vattuone Angelo: comune di Genova - zona 11 Staglieno;
Castagnoli Carlo: comune di Genova - zona 16 Molo;
Borlasca Vincenzo: comune di Genova - zona 23 S. Ugo;
Massaro Alberto: comune di Genova - zona 29 Molassana.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Genova, addì 23 novembre 1971

Il medico provinciale: PODESTÀ

(10907)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2179 dell'8 maggio 1969 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di ufficiale sanitario nei seguenti comuni o consorzi di comuni della provincia di Catanzaro:

1) Consorzio S. Nicola da Crissa-Vallelonga e Capistrano;
2) Serrastretta;
3) Consorzio di Soriano Calabro-Gerocarne-Pizzoni-Sorianello e Vazzano;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'ordine provinciale dei medici e dei comuni interessati;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di ufficiale sanitario per le sedi indicate in premessa è così costituita:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Sieno dott. Michele, vice prefetto di Catanzaro;
De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Messina;
Condorelli prof. Mario, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Napoli;
Lania dott. Antonio, medico provinciale di Reggio Calabria;
Annetta dott. Michele, ufficiale sanitario di Arena.

Segretario:

Notarianni dott. Ivan, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La predetta commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 27 novembre 1971

Il medico provinciale: GIUTTARI

(10908)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6321 del 4 agosto 1971 col quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1969;

Visto il successivo decreto n. 6322 del 4 agosto 1971 col quale sono state assegnate ai vincitori le condotte poste a concorso;

Vista la nota n. 41830 del 19 ottobre 1971 con la quale il sindaco di Ancona comunica che il dott. Giordano Fiorentino, risultato vincitore della condotta di Paterno e regolarmente nominato con deliberazione n. 512 del 25 agosto 1971, non ha preso servizio entro il termine prescritto;

Visto che il dott. Donzelli Mario, il quale è il concorrente idoneo che segue immediatamente nella graduatoria, ha chiesto in ordine di preferenza la condotta di Paterno;

Visto che il suddetto dott. Donzelli Mario, debitamente invitato, ha fatto conoscere entro il termine prescritto di voler accettare la detta condotta di Paterno;

Visto il regolamento sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1963, n. 2211;

Vista la legge 3 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Donzelli Mario viene assegnato alla condotta medica della frazione Paterno di Ancona.

Il sindaco di Ancona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nelle forme e nei termini prescritti.

Ancona, addì 22 novembre 1971

Il medico provinciale: GIANNICO

(10873)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3288 del 19 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 novembre 1971, n. 284, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1969;

Visto il telegramma n. 300.VIII.62.C/1151 del 27 novembre 1971, con il quale il Ministero della sanità designa, in sostituzione del dott. Mario Rosario Michilli, la dott.ssa Mirella Cipolletta;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Decreta:

In sostituzione del dott. Mario Rosario Michilli, è nominata, quale segretario della commissione di cui in premessa, la dott.ssa Mirella Cipolletta direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Pisa, addì 29 novembre 1971

Il medico provinciale: Cioffi.

(10935)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2191/1 in data 21 aprile 1971 con cui si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cagliari al 30 novembre 1968;

Visto il telegramma del Ministero della sanità n. 300.VII.11.17.c.1104 in data 18 c.m. col quale si prende atto delle dimissioni della dott.ssa Novella Zilli dall'incarico di segretario della commissione suindicata e si designa in sostituzione il dott. Antonio Palumbo, consigliere del Ministero della sanità;

Ritenuto necessario dover provvedere alla sostituzione della dott.ssa Novella Zilli;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le funzioni di segretario della commissione di cui in premessa saranno espletate dal dott. Antonio Palumbo, consigliere del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sara affisso all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 25 novembre 1971

Il medico provinciale: Bonfiglio

(10997)

ANTONIO SESSA, *direttore* — Achille De Rogatis, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.